

cui i patrizi sostennero che essi soltanto fossero in grado di trarre gli auspici; in terzo luogo, perché sarebbe stato sciocco, da parte dei patrizi, affidare le leve del potere, sia pure *una tantum*, ad un plebeo.

Eppure il dubbio che, in qualche caso eccezionale, un plebeo particolarmente fidato (o creduto tale) possa aver ottenuto il conferimento di una magistratura *cum imperio* è un dubbio che non può essere facilmente messo da parte: e penso segnatamente a Spurio Cassio<sup>22</sup>. I Fasti sono, sí, inattendibili, ma in qualche caso non si capisce sotto quale pressione specifica i loro autori vi abbiano inserito nomi plebei: lo ammette piú di una volta, onestamente, il Ranouil (p. 69 ss.). Tutto sta nel decidere se veramente la mancanza di *connubium* (che vale comunque per i consoli plebei anteriori al 444) e l'incapacità plebea di trarre gli *auspicia* non fossero superate dalla solennità della *lex curiata* di investitura, la quale poteva conferire (salvo opposto avviso degli *augures* o esito infausto degli auspici di entrata in carica) anche ad un plebeo l'*imperium*.

Tutto sommato, io sarei però sempre per un'esclusione, in linea di massima, dei plebei dalle cariche *cum imperio*, anche se tendo a credere che la *lex curiata* fosse sufficiente ad investire dell'*imperium* chiunque. Ma, prima di eliminare certi nominativi famosi dai Fasti, mi domanderei, caso per caso (come per tutti i nominativi, del resto), se non vi siano modo e ragione plausibili per salvarli. A parte la possibilità che da una *gens* tutta patrizia si sia potuta in sèguito distaccare una *stirps* facente capo ad un personaggio che avesse subito una *capitis deminutio* o una condanna capitale per *adfectatio regni* o che avesse effettuato una *transitio ad plebem*, oppure che una *stirps* di *clientes* abbia acquistato autonomia uscendo dalla *gens* patrizia di cui portava il nome, non va dimenticato che forse le *gentes minores* erano costituite solo dalle stirpi facenti capo ai *patres* di Tarquinio Prisco. Sí che è supponibile che gli appartenenti ad altre stirpi collaterali non siano divenuti patrizi e siano stati conseguentemente qualificati plebei.

<sup>22</sup> Lucide pagine in proposito ha scritto F. D'IPPOLITO, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo* 21 (1975) 197 ss.

## LA TATTICA DELL'ESERCITO CENTURIATO

### I. IL DITTATORE APPIEDATO.

1. La notizia secondo cui al dittatore romano era vietato di andare a cavallo è di quelle che sembrano fatte apposta per solleticare la fantasia degli storici. Ma forse la cosa non è così strana come appare a prima vista. Sopra tutto se si considerano spassionatamente le fonti da cui la notizia proviene.

La fonte più copiosa è Plutarco, nella sua vita di Q. Fabio Massimo Verrucoso, il dittatore del 217 a.C.<sup>1</sup>. Dopo la sconfitta e morte del console C. Flaminio al Trasimeno, la gravità della situazione e l'urgenza di prendere provvedimenti nell'assenza dell'altro console, Cneo Servilio Gemino trattenuto in Gallia, inducono i Romani a ricorrere ad una procedura del tutto nuova ed eccezionale, quella delle elezioni dirette, per fare di Q. Fabio il *dictator rei gerundae causa* e per assegnargli come collega M. Minucio Rufo<sup>2</sup>. E qui Plutarco (che peral-

\* In *Labeo* 25 (1979) 7 ss.

<sup>1</sup> Sulla dittatura di Q. Fabio Massimo e sui gravi dissensi tra lui ed il suo *magister equitum*, M. Minucio Rufo: P. PINNA PAPPAGLIA, *Sulla «rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure»*, in *SDHI.* 35 (1969) 215 ss. (ivi altre citazioni).

<sup>2</sup> Cfr. Liv. 22.8.5: *Itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, civitatem confugit. et quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis punice Italiae facile erat aut nuntium aut litteras mitti, nec dictatorem praetor creare poterat, quod nunquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum; hisque negotium ab senatu datum ut (rell.).* Si avverta che la lettura di *nec dictatorem — poterat* è contestata, anche perché si ammetteva che il dittatore potesse essere creato, in mancanza di consoli, da un pretore. Comunque nel caso del 217 le novità, a mente di Livio, furono due: la creazione del dittatore da parte dei comizi centuriati (il *populus*), anziché da parte di un console (cfr. Liv. 8.23.15) e malgrado che vi fosse un console in carica; la creazione del *magister equitum* da parte degli stessi comizi, anziché da parte del dittatore.

tro rientra nella regola costituzionale quando, diversamente da Livio, attribuisce a Fabio, e non ai comizi, la designazione del *magister equitum*) dice che il dittatore « per prima cosa domandò al senato il permesso di usare un cavallo durante le operazioni militari », dopo di che postilla: « Ciò non era ammesso in precedenza: un'antica legge lo vietava, forse perché i Romani ritenevano che il nerbo dell'esercito risiede nella fanteria, per cui era opportuno che il generale stesse insieme ai fanti e non se ne allontanasse mai, oppure perché essi desideravano che almeno in ciò fosse chiara la dipendenza dal popolo del dittatore, la cui carica gode per tutto il resto di attributi e potenza simili a quelli di un tiranno »<sup>3</sup>.

Dell'antica legge, istitutiva del divieto di andare a cavallo, non parla Livio, il quale tace, si badi, anche della richiesta del cavallo che Fabio Massimo sarebbe stato il primo ad avanzare<sup>4</sup>. In ordine al dittatore nominato nel 216 dopo la sconfitta di Canne, M. Giunio Pera, egli dice che adottò misure oltremodo rapide ed efficienti, allo scopo di rinsanguare l'esercito, subito dopo aver compiuto i sacri riti ed aver fatto richiesta al popolo dei comizi, « secondo l'usanza » (*ut solet*), del permesso di montare a cavallo<sup>5</sup>.

Il cenno fuggevole di Livio e particolarmente lo « *ut solet* », da lui riferito alla richiesta ed alla concessione del cavallo, fanno intendere che i dittatori, almeno in tempi avanzati, a cavallo ci andavano praticamente sempre. Viene con ciò ad essere giustificato, almeno entro

<sup>3</sup> Plut. *Fab. Max.* 4.1.-2: 'Ὡς οὖν ταῦτ' ἔδοξεν, ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ Φάβιος καὶ ἀποδείξας αὐτὸς ἵππαρχον Μάρκον Μινούκιον, πρῶτον μὲν ἤτήσατο τὴν σύγκλητον ἵππῳ χρῆσθαι παρὰ τὰς στρατείας. Οὐ γὰρ ἔξῃν, ἀλλ' ἀπηγόρευτο κατὰ δὴ τινὰ νόμον παλαιὸν, εἴτε τῆς ἀλκῆς τὸ πλεῖστον ἐν τῷ πεζῷ τιθεμένων καὶ διὰ τοῦτο τὸν στρατηγὸν οἰομένων δεῖν παραμένειν τῇ φάλαγγι καὶ μὴ ἱππολείπειν, εἴθ', ὅτι τυραννικὸν εἰς ἅπαντα τὰλλα καὶ μέγα τὸ τῆς ἀρχῆς κράτος ἐστίν, ἐν γὰρ τούτῳ βουλομένων τὸν δικτάτορα τοῦ δήμου φαίνεσθαι δεόμενον.

<sup>4</sup> Anche Livio, 22.9.7, dice che Fabio per prima cosa convocò il senato, al quale chiese l'emissione di un certo numero di opportuni *decreta*.

<sup>5</sup> Liv. 23.14.2: ... *dicator M. Iunius Pera, rebus divinis perfectis, latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret, (rell.)*. Da Liv. 22.57.9-11 sembra potersi ricavare che M. Giunio Pera fu creato, per decreto del senato, dal pretore M. Claudio Marcello, ma resta il dubbio che il pretore mancasse, almeno nelle riflessioni costituzionalistiche dell'epoca, di tale potere di nomina: in tal caso si potrebbe ripiegare sulla elezione da parte dei comizi centuriati, alla maniera di Q. Fabio Massimo, e si spiegherebbe perché l'autorizzazione all'uso del cavallo sia stata chiesta da Giunio Pera al *populus*.

certi limiti, Zonara, il quale scrive che il dittatore non poteva montare in sella, salvo quando l'esercito si disponeva al combattimento<sup>6</sup>. Zonara, in altri termini, un comandante di eserciti appiedato non lo capisce, o lo capisce solo nel caso eccezionale che diriga napoleonicamente la manovra dal sommo di un'altura. Di qui la sua «razionalizzazione» di una regola vetustissima, che oltre tutto gli risulta sistematicamente derogata<sup>7</sup>.

2. Il dato meno consistente tra tutti è indubbiamente rappresentato dal νόμος παλαιός di cui favoleggia Plutarco. Come e più della famigerata «*lex vetusta*» sul *praetor maximus* e sulla  *fictio clavi annalis*<sup>8</sup>, la legge in questione sembra essere null'altro che il frutto dell'ipostatizzazione a posteriori di quella che probabilmente era un'antichissima prassi, cioè una regola usuale non scritta. Comunque il punto importante non attiene alla forma, ma alla sostanza del divieto. Si trattava di un divieto di carattere religioso o di un divieto motivato essenzialmente da ragioni politico-militari?

Al tabù religioso hanno ovviamente pensato in molti, anche se non hanno poi saputo precisare con rilievi concreti le loro più o meno avvincenti teorie<sup>9</sup>. La tesi più interessante, in questa direzione, sembra essere quella di A. Magdelain, il quale istituisce un accentuato parallelismo tra la *dictio dictatoris* da un lato e l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines* maggiori dall'altro<sup>10</sup>; ma è tesi che non convince tanto quanto a prima vista affascina e che è stata, se non erro, efficacemente criticata, di recente, da F. Sini<sup>11</sup>. L'unico punto veramente de-

<sup>6</sup> Zonar. 7.13: ... ἢ οὖν, ὡς εἴρεται, ἡ δικτατορία κατὰ γε τὴν ἐξουσίαν τῆ βασιλείᾳ ἰσόπορος, πλὴν ὅτι μὴ ἐφ' ἵππον ἀναβῆναι ὁ δικτάτωρ ἠδύνατο, εἰ μὴ ἐκστρατεύεσθαι ἐμελλεν...

<sup>7</sup> Su Zonara e le sue fonti: K. ZIEGLER, sv. *Zonaras*, in *RE*. 10 A. 3 (1972) 718 ss. Di «Missverständnis» parla Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 2.1<sup>3</sup> (rist. 1952) 159 nt. 3.

<sup>8</sup> Cfr. Liv. 7.3.5: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat*. In argomento, da ultimo: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 150 s. Naturalmente, si può anche pensare che la legge sul cavallo del dittatore fosse quella stessa *de dictatore legendo*, di cui parla, peraltro assai poco credibilmente, Livio in 2.18 (*infra* nt. 25).

<sup>9</sup> Quadro della questione, da ultimo, in F. SINI, *A proposito del carattere religioso del «dictator»*, in *SDHI*. 42 (1976) 401 ss., spec. 422 s.

<sup>10</sup> A. MAGDELAIN, «*Auspicia ad patres redeunt*», in *Homm. Bayet* (1964) 427 ss., nonché, da ultimo, «*Praetor maximus*» et «*comitatus maximus*», in *Iura* 20 (1969) 257 ss.

<sup>11</sup> *Cit.* (nt. 9) *passim*.

gno di meditazione, a sostegno dell'origine religiosa del divieto, sta nel fatto, già rilevato da parecchi e ultimamente valorizzato dal Sini<sup>12</sup>, che anche al *flamen Dialis*, al sommo sacerdote di *Iupiter*, era interdetto l'uso del cavallo<sup>13</sup>. Tuttavia, non solo il divieto del cavallo per il *flamen Dialis* era strettamente collegato alla proibizione per lui (e non certo per il dittatore) di volgere lo sguardo all'esercito schierato *extra pomerium*, né solo concorre forse a spiegare il divieto per il flamine di Giove (e non certo, ancora una volta, per il dittatore) il fatto che il cavallo era creduto in antico bestia di morte<sup>14</sup>. Per quanto riguarda il dittatore, che il divieto non avesse nulla a che vedere col *nefas* o con la *religio* è reso evidente dal fatto che la deroga non era richiesta all'autorità religiosa né dipendeva da pratiche sacrali, ma era concessa dai comizi o, come scrive Plutarco, dal senato<sup>15</sup>. La coincidenza esiste, e nessuno può negarla, ma, a ben guardare, è solo una coincidenza.

Escluso il carattere religioso del divieto, restano le spiegazioni, a dir così, di carattere laico. Mettiamo senz'altro da parte quelle basate piuttosto ingenuamente sulla supposizione, d'altronde smentita da quanto diremo tra poco<sup>16</sup>, che l'uso militare del cavallo, o almeno del cavallo da sella, fosse ignoto ai tempi lontani in cui l'istituto della dittatura apparve<sup>17</sup>, e fermiamoci alle più significative tra quelle strettamente militari o politiche.

Sono spiegazioni parecchio deboli. Per Th. Mommsen l'interdizione deriva dall'essere il *dictator* comandante della sola fanteria, o specificamente della fanteria<sup>18</sup>; ma non si vede davvero perché il dittatore,

<sup>12</sup> Cit. (nt. 9) 422.

<sup>13</sup> Cfr. Gell. n. a. 10.15.4: *Equo Diale flaminem vehi religio est*. Sul punto: G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*<sup>2</sup> (1912, rist. 1971) 505 e nt. 5.

<sup>14</sup> Cfr. Gell. (nt. 13): *...item religio est classem procintam extra pomerium, id est exercitum armatum, videre, idcirco rarenter flamen Dialis creatus consul est, cum bella consulibus mandabantur*. Sul cavallo come bestia della morte: F. LEIFER, *Studien zum antiken Aemterwesen* (1931, rist. 1963) 118 nt. 3.

<sup>15</sup> *Retro* nt. 3. Contro il tabù religioso v. anche, da ultimo: J.-Cl. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine* (1978) 454.

<sup>16</sup> *Infra* n. 4.

<sup>17</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani* 1 (1907) 422 nt. 3. V. anche: E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*<sup>3</sup> (1964) 41 s., con considerazioni assolutamente inattendibili, sulle quali non è il caso di fermarsi. V. anche *infra* nt. 19.

<sup>18</sup> MOMMSEN (nt. 7) 158. Il RICHARD (nt. 15) 455 sostiene che il divieto sarebbe manifestazione della preponderanza della fanteria sull'*equitatus*, ma il problema di comando era quello di armonizzare i movimenti dei *pedites* con quelli degli *equites*.

titolare di un *imperium maius* rispetto a quello dei *praetores-consules*, dovesse in realtà avere un comando piú limitato del loro ed esser privo di quel cavallo di cui i *praetores* facevano liberamente uso. Secondo S. Mazzarino<sup>19</sup>, erano stati i *patres* (patrizi) della città originaria a voler differenziare dai loro generali, almeno in questo, il capo della fanteria politica plebea; ma la tesi che il *dictator* fosse originariamente plebeo, e fosse capo della sola fanteria, e che gli *equites* patrizi non facessero originariamente parte dell'esercito serviano è tesi tutta da dimostrare<sup>20</sup>. Infine, ed a tacer di altri, giusta un'ipotesi formulata da F. De Martino, il divieto del cavallo sarebbe stato introdotto per impedire al dittatore di allontanarsi dalla città, in direzione del nemico, piú velocemente della sua fanteria<sup>21</sup>; ma non è difficile obbiettare che questa ipotesi postula un dittatore con tendenze eroico-suicide, o almeno piuttosto sciocco, e che, in ogni caso, analogo divieto si sarebbe dovuto formulare, e non si formulò, per i *praetores* di minor rango.

3. Forse la via verso una congettura in qualche modo plausibile è offerta da un avvenimento notissimo dei primi anni del quinto secolo: la battaglia del lago Regillo. È ben vero che si tratta di un episodio assai discusso e ancor piú discutibile nelle sue linee particolari, nei suoi protagonisti, nella sua stessa data, ma è importante che la storiografia moderna non ne contesti la sostanziale credibilità e che la stessa storiografia antica ce lo presenti, nelle sue linee essenziali, con contorni significativamente conformi.

Qui non è il caso di procedere ad un'analisi completa del famosissimo scontro, con particolare riguardo al ruolo che vi ebbe la cavalleria<sup>22</sup>. Limitiamoci al dittatore romano ed osserviamone il comportamento.

Al Regillo i Romani si batterono sotto il comando del dittatore Aulo Postumio, il Regillese appunto<sup>23</sup>, in un anno che per Dionigi di

<sup>19</sup> *Dalla monarchia allo stato repubblicano* (1945) 196 s.: «i nuovi fanti plebei, i *classici* del primo ordinamento centuriato, imposero il loro *magister populi* accanto al *magister equitum*, ed infine l'esercito oplitico compatto i due *praetores*».

<sup>20</sup> Rinvio in proposito al mio scritto cit. *retro* nt. 8, *passim*, ed aggiungo che i primi dittatori indicati dalla tradizione furono sicuramente appartenenti a *gentes* patrizie.

<sup>21</sup> *Storia della costituzione romana* 1<sup>2</sup> (1972) 282 s.

<sup>22</sup> In proposito: A. GUARINO, *Gli «equites» prima e dopo il Regillo*, di prossima pubblicazione.

<sup>23</sup> Sulla questione del *cognomen*: E. CIACERI, *Le origini di Roma* (1937) 359.

Alicarnasso fui il 496, mentre per Livio, pur non ignaro di questa datazione, dovette essere piuttosto, così come indicato da altre fonti a sua disposizione, il 499 avanti Cristo<sup>24</sup>. La preferenza di Livio per il 499 dipende chiaramente dal fatto che nel 496 Aulo Postumio, a quanto risulta dai Fasti, fu anche console, unitamente a Tito Virginio, e che non si capisce come egli, dopo aver rinunciato al consolato, si sia potuto sbarazzare del poco affidante collega<sup>25</sup>. Ma anche il 499 presenta, se le cose si guardano con l'ottica liviana, grosse difficoltà: non tanto perché Postumio non era ancora stato elevato mai a console<sup>26</sup>, quanto perché tra i consoli di quell'anno figura, sia pure in seconda posizione rispetto a C. (o P.) Veturio Gemino Cicorino, quel T. Ebuizio Elva che le fonti concordemente indicano come il *magister equitum* di Aulo Postumio<sup>27</sup>. A mio avviso, la scelta tra le due date, o meglio tra i due organigrammi costituzionali, non può che essere favorevole al 496, sopra tutto se ci si renda conto che in quegli anni il comando ordinario dell'*exercitus centuriatus*, costituito da un'unica *legio*, era tenuto non da due *praetores-consules*, ma da un *praetor* soltanto, e che le coppie consolari indicate dai Fasti sono perciò, generalmente nei secondi nomi, falsificate<sup>28</sup>. È probabile, in altri termini, che Aulo Postumio, unico *praetor* del 496, si sia trasformato ad un certo punto in *dictator rei gerundae causa* e che abbia di conseguenza nominato comandante della cavalleria Tito Ebuizio.

Perché mai questa « trasformazione » del nostro Postumio da *praetor* in *praetor maximus*, o *dictator* che dir si voglia? Evidentemente per-

<sup>24</sup> Cfr. T. R. S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman Republic* 1<sup>2</sup> (1968) 10 ss.

<sup>25</sup> Cfr. Liv. 2.21.2-4: *A. deinde Postumius et T. Verginius consules facti. hoc demum anno (496 a.C.) ad Regillum lacum pugnatum apud quosdam invenio; A. Postumium, quia collega dubiae fidei fuerit, se consulatu abdicasse; dictatorem inde factum. tanti errores implicant temporum, aliter apud alios ordinatis magistratibus, ut nec qui consules secundum quos, nec quid quoque anno actum sit, in tanta vetustate non rerum modo sed etiam auctorum digerere possis.* Tito Virginio non era obbligato a dimettersi e tanto meno è pensabile che egli, poco affidante come era, abbia creato dittatore Postumio.

<sup>26</sup> Il primo ed unico consolato di A. Postumio P.f. è assegnato dai Fasti al 496 a.C. Viceversa Livio, 2.18.5, accetta e segue la tesi che il dittatore dovesse essere un console: *Consulares legere; ita lex iubebat de dictatore legendo lata.*

<sup>27</sup> Un *praetor* in carica, abilitato a creare il dittatore, adattarsi a diventare subordinato, come *magister equitum*, di un dittatore?

<sup>28</sup> Per questa tesi: A. GUARINO, *La formazione della « respublica » romana* (1948), in *Le origini quiritarie* (1973) 48 ss. ed altri scritti ivi.

ché, di fronte al pericolo gravissimo costituito dall'attacco dei Latini di Ottavio Mamilio<sup>29</sup>, occorre al capo del *populus Romanus Quiritium*, al capo dell'*exercitus centuriatus*, una maggiore quantità di potere, da esercitarsi non solo fuori, ma anche dentro la cerchia del *pomerium* quiritario, senza le rémore di ordine costituzionale poste dalle possibili interferenze dei *patres* e senza le rémore di ordine pratico poste dalle possibili disobbedienze degli *equites* patrizi<sup>30</sup>. Ottenuto dai *patres* l'impegno, beninteso *ad tempus*, di lasciarlo fare in tutto e per tutto, autorizzato a questo scopo a nominarsi un comandante e responsabile della cavalleria patrizia nel patrizio Tito Ebuzio, il patrizio Aulo Postumio, probabilmente il primo vero dittatore romano<sup>31</sup>, si sentì forte abbastanza per poter ingaggiare una « battaglia di arresto » contro gli attaccanti latini.

4. Ed eccoci al cavallo. Dal racconto di Dionigi e, sia pure piú ambiguamente, dallo stesso racconto di Livio risulta, a ben guardare, che il dittatore Postumio del cavallo non mancava affatto ed era circondato inoltre da un guardia del corpo equestre. Anzi si intuisce qualcosa di piú: che egli mise a repentaglio le sorti dello scontro per essersi voluto, in un primo momento, troppo impicciare di persona con la manovra della cavalleria.

Dionigi comincia col descrivere Postumio che combatte al centro dello schieramento romano in mezzo alla sua scorta di cavalieri scelti, e passa poi a dire che, accortosi della rotta della fanteria di fronte agli attacchi nemici, Postumio ordinò a T. Erminio, che sostituiva il *magister equitum* ferito, di bloccare con un contingente di cavalleria i fanti in fuga, mentre egli si lanciava di gran galoppo, sempre con i suoi cavalieri, contro Sesto Tarquinio, che aveva respinto l'ala destra romana<sup>32</sup>. Se

<sup>29</sup> Sin dal 501, secondo il racconto di Liv. 2.18.3, i Romani erano in angosciata attesa dell'annunciata invasione dei Latini di Ottavio Mamilio: *Supra belli Sabini metum id quoque accesserat, quod triginta iam coniurasse populos concitante Octavio Mamilio satis constabat.*

<sup>30</sup> Sul punto: GUARINO (nt. 8) 85 ss.

<sup>31</sup> Il primo dittatore della tradizione romana è T. Larcio Flavio (o Rufo), *cos.* 501 e 498 e *dict.* 501 (o 498), ma anche Livio è molto perplesso su questo punto: vero è infatti che Roma nel 501 temeva l'attacco in forze dei Latini (v. *retro* nt. 29), ma vero è anche che nel 501 i Latini (e gli stessi Sabini) non si mossero. Cfr. Liv. 2.18.4: *In hac tantarum expectatione rerum sollicita civitate, dictatoris primum creandi mentio orta. Sed nec quo anno nec quibus consulibus, quia ex factione Tarquiniana essent (id quoque enim traditur) parum creditum sit, nec quis primum dictator creatus sit, satis constat. (rell.)*

<sup>32</sup> Cfr. D.H. 6.3-12, con particolare riguardo a 6.12.3.

non fosse stato per l'apparizione esaltante dei Dioscuri, Castore e Poluce, assai difficilmente i Romani se la sarebbero cavata da questo pasticcio tattico, creato dal loro comandante quando aveva abbandonato a se stessa la falange della fanteria<sup>33</sup>.

Meno avventuroso è il racconto di Livio, il quale evita di raffigurare *expressis verbis* Postumio a cavallo, ma non tace della coorte di cavalieri che lo circonda e attribuisce a Postumio l'iniziativa di « volare verso la cavalleria » e di convincere i cavalieri a combattere unitamente a lui, appiedati, al fine di aiutare e di incoraggiare col loro esempio disanimati fanti<sup>34</sup>. Col che implicitamente si conferma che il dittatore era in grado di spostarsi veloce, evidentemente a cavallo, da un capo all'altro del campo di battaglia e che egli aveva ad un certo punto perduto, non importa se per incapacità o per altro, il controllo dello schieramento centrale della fanteria.

Il fatto che Postumio aveva il cavallo si è cercato di spiegarlo supponendo che la tradizione relativa alla battaglia del Regillo sia stata elaborata dopo le guerre puniche, « quando si era perso il ricordo del divieto fatto al dittatore »<sup>35</sup>. Ma l'ipotesi può essere accolta, con una forte dose di buona volontà, per Dionigi, che del divieto di andare a cavallo non parla mai, non certo per Livio, il quale all'interdizione del cavallo invece fa cenno<sup>36</sup>. È giusto ritenere, pertanto, che ai tempi del Regillo e del primo dittatore romano limitazioni nell'uso del cavallo non ve ne fossero ancora e che queste limitazioni siano insorte dopo i tempi del Regillo o, meglio ancora, a seguito dell'esperienza fatta dai Romani al Regillo.

5. A mio avviso, ed ovviamente sul piano della più cautele ipotesi, la spiegazione più convincente è l'ultima.

Al lago Regillo, come sappiamo il ruolo degli attaccanti fu svolto costantemente dai Latini. Ai romani toccava difendersi, ma lo fecero male, giungendo quasi in procinto della disfatta, perché Aulo Postumio

<sup>33</sup> Cfr. D.H. 6.13.

<sup>34</sup> Cfr. Liv. 2.19 e 20, con particolare riguardo a 2.20.10: *Tum ad equites dictator advolat, obtestans ut, fesso iam pedite, descendant ex equis et pugnam capessant. dicto paruere; desiliunt ex equis, provolant in primum et pro antesignanis parmas obiciunt.*

<sup>35</sup> M. SORDI, *La leggenda dei Dioscuri nella battaglia della Sagra e di Lago Regillo*, in *Contributi di storia antica Univ. S. Cuore Milano* 1 (1972) 68. La Sordi attribuisce il riferimento al cavallo di A. Postumio solo a Dionigi, non anche a Livio.

<sup>36</sup> A proposito di M. Giunio Pera: *retro* nt. 5.

non seppe sostenere adeguatamente la fanteria oplitica, costituente il punto centrale e nodale di tutto il suo esercito<sup>37</sup>. Il « miracolo » dell'arresto, con o senza l'aiuto di Castore ed eventualmente del fratello Polluce, fu ottenuto appiedando la cavalleria e stringendola, unitamente alla fanteria residua, in una « resistenza sul posto », di cui fu intrepido animatore il dittatore Postumio<sup>38</sup>. Una tattica ovvia, nella sua disperata necessità, per un esercito che voglia compiere l'ultimo sforzo per sfuggire alla sconfitta. Una tattica, tanto per fare un esempio, alla quale ricorse Giulio Cesare, quando si oppose, in una gravissima contingenza, all'attacco delle forze preponderanti degli Elvezi: « *primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos proelium commisit* »<sup>39</sup>.

Posto che le cose al Regillo siano andate così, si spiega che le polemiche seguite alla battaglia abbiano potuto indurre i comizi, o per essi il senato, a subordinare la dittatura *optima lege*, disposta cioè in vista di decisive battaglie difensive, alla interdizione del cavallo per il dittatore. Interdizione da non intendersi come divieto assoluto (tanto meno come divieto posto da una legge) di andare a cavallo, ma piuttosto come garanzia, su un piano tra il politico ed il costituzionale, che il dittatore avrebbe avuto a sua cura precipua l'organizzazione a resistenza della fanteria ed eventualmente della stessa cavalleria appiedata.

Di qui la prassi del dittatore appiedato, del resto facilmente supe-

<sup>37</sup> A prescindere dai molti spostamenti di Postumio, si legga Liv. 2.19.5: *Ergo etiam proelium aliquanto quam cetera gravius atque atrocius fuit. non enim duces ad regendam modo consilio rem adfuere, sed suismet ipsi corporibus dimicantes miscuere certamina, nec quisquam procerum ferme hac aut illa ex acie sine vulnere, praeter dictatorem Romanum, excessit.* Dal sèguito del racconto si ricava che, quando il vecchio Tarquinio spinse con forza il cavallo contro Postumio, questi si trovava all'ala opposta del *magister equitum* T. Ebuizio, dunque non si trovava al centro dello schieramento oplitico.

<sup>38</sup> Per quanto riguarda la leggenda dei Dioscuri, mi rimetto alle considerazioni della Sordi (*retro* nt. 35).

<sup>39</sup> La battaglia avvenne nel 59 a. C. sulla collina di Armecy presso Toulon-sur-Arroux: cfr. Caes. *b. G.* 1.25.1. Episodio simile in Sall. *b. Cat.* 59.1 (battaglia di Pistoia). Sul punto: A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 21 (1975) 391. Ai due episodi qualcuno ha riacostato quello di Spartaco che prima della battaglia suprema uccide il suo cavallo (Plut. *Crass.* 11.9): cfr. B. DOER, *Spartacus*, in *Altertum* 6 (1960) 230; ma v. M. CAPOZZA, *Spartaco e il sacrificio del cavallo*, in *CS.* 2 (1963) 256 ss.; G. STAMPACCHIA, *La tradizione della guerra di Spartaco da Sallustio a Orosio* (1976) 146 s. Da ultimo: A. GUARINO, *Spartaco, Analisi di un mito* (1979). *Retro* nt. 37.

rabile e superata (« *ut solet* ») mediante un'autorizzazione del senato o dei comizi<sup>40</sup>.

## 2. GLI « EQUITES » PRIMA E DOPO IL REGILLO.

1. In un precedente articolo<sup>1</sup> ho cercato di dimostrare che la battaglia del lago Regillo fu combattuta e vinta dai Romani, contro i Latini guidati dal tuscolano Ottavio Mamilio, nel 496 (non nel 499) avanti Cristo. Nella stessa occasione ho anche cercato di ricostruire, nei limiti del possibile, il comportamento tattico delle forze romane al comando del dittatore Aulo Postumio<sup>2</sup>. Qui mi interessa chiarire, in connessione con quanto ho allora sostenuto, quali furono le conseguenze della vittoria nei riguardi della cavalleria romana e quali induzioni possono avanzarsi in ordine al ruolo assunto dagli *equites* nella storia costituzionale di Roma<sup>3</sup>.

Il racconto di Dionigi di Alicarnasso<sup>4</sup> e quello di Tito Livio<sup>5</sup> divergono tra loro in misura piuttosto rimarchevole. Né l'uno né l'altro autore, comunque, mettono in discussione un dato fondamentale, e cioè che le truppe romane avevano l'assetto organico di *exercitus centuriatus*, introdotto già ormai da decenni mediante la riforma di Servio Tullio<sup>6</sup>. Quindi: uno schieramento basilare di fanteria oplitica (quello delle centurie dei *pedites*) e un contingente complementare di cavalleria leggera (quello delle centurie degli *equites*).

È comprensibile che chi, adeguandosi passivamente al racconto tradizionale riferito da Dionigi e da Livio, cerchi di rendersi conto del comportamento dei Romani al Regillo rimanga piuttosto perplesso di

<sup>40</sup> *Retro* nt. 5 (ma la dittatura *optima lege* di M. Giunio Pera fu anche l'ultima dittatura regolare). L'autorizzazione all'uso del cavallo doveva essere normalmente rilasciata dal senato; se Fabio Massimo la chiese ai comizi, ciò fu perché erano stati i comizi, in via eccezionale, a farlo dittatore (v. *retro* nt. 1).

\* In *ANA*. 94 (1983) 257 ss.

<sup>1</sup> GUARINO, *Il dittatore appiedato*, in *Labeo* 25 (1979) 7 ss.

<sup>2</sup> GUARINO (nt. 1) 14 s. Si trattò di una battaglia di arresto culminante in una « resistenza sul posto » della cavalleria appiedata.

<sup>3</sup> La presente nota è stata annunciata in: GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 296 s.

<sup>4</sup> *DH*. 6.13.4 ss.

<sup>5</sup> *Liv.* 2.42.5, 9.46.15.

<sup>6</sup> Cfr. GUARINO (nt. 3) 293 ss.